Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 28 luglio 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale del 30 maggio 1956
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1956
Registro n. 27 Esercito, foglio n. 82

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

FUSCO Vincenzo fu Ulisse e di Mollica Vittoria, da Civitavecchia (Roma), classe 1895, maggiore dei bersaglieri, raggruppamento lavoratori del Genio A.S. (*alla memoria*). (In commutazione della medaglia d'argento al valor militare (*alla memoria*), conferitagli con decreto luogotenenziale 21 dicembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1946, registro n. 1 Guerra, foglio n. 280, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1946, dispensa n. 7, pagina n. 776). — Comandante di un battaglione dislocato in regione desertica, rimaneva volontariamente presso una compagnia impegnata in urgenti lavori di difesa in una zona priva di ripari e soggetta a continue offese. Nella prima fase di una violenta battaglia, essendo la compagnia minacciata da forze terrestri e mitragliata dall'alto, si recava spontaneamente nei punti più battuti, per condividere con i suoi soldati i rischi e soccorrere i feriti e per portare ad ogni costo a compimento i lavori, che avevano assunto carattere di arresto. Mitragliato da un apparecchio nemico, pur gravemente ferito persisteva nel generoso tentativo di raggiungere il più esposto fra i suoi reparti. Ferito una seconda volta, non desisteva dal suo proposito e, conscio della probabile fine impartiva disposizioni per la ultimazione dei lavori. Mentre incitava i suoi soldati a compiere il loro dovere, colpito a morte da una nuova scarica esalava l'ultimo respiro trovando la forza di gridare « Viva l'Italia ». — Capuzzo (A.S.), 9 dicembre 1940.

IOLI Giuseppe fu Tommaso e di Balosso Margherita, da Divignano (Novara), classe 1913, tenente, divisione « Sforzesca ». (In commutazione della medaglia d'argento al valor militare conferitagli con decreto Presidenziale 5 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1951, registro n. 42 Esercito, foglio n. 140, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1954, dispensa n. 12, pagina n. 865). — Magnifica figura di ufficiale e di combattente già ripetutamente distintosi per incrollabile fede ed eccezionale noncuranza del pericolo, specie in una difficile e delicata operazione di guerra precedente alla cattura durante la quale veniva gravemente ferito. Catturato, in duri campi di prigionia, benchè cieco di un occhio e fisicamente menomato, manteneva contegno esemplare nonostante privazioni, lusinghe e minacce di ogni genere. Improvvisatosi infermiere, sfidando pericoli di mortali epidemie, si prodigava senza limite di sacrificio nella cura e nell'assistenza morale e materiale di numerosi malati. Ingiustamente accusato ed inviato in tremendo campo di punizione, conservava integro l'onore di soldato e di italiano. Esempio costante di luminose virtù militari. — Russia, 1942-1950.

(3383)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1956, n. 742.

Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica per alcuni Comuni della provincia di Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 20 gennaio 1935, n. 93;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, numero 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per

l'igiene e per la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato;

Visto il regio decreto 2 aprile 1905, n. 163, con il quale fu provveduto, fra l'altro, alla dichiarazione di zone malariche dei comuni di Gildone, Montelongo, Oratino, Pietrabbondante, San Pietro Avellana;

Visto il regio decreto 8 giugno 1905, n. 425, con il quale fu provveduto, tra l'altro, alla dichiarazione di zone malariche dei comuni di Acquaviva Collecroci, Castelpetroso, Macchiagodena, Matrice, Roccamandolfi, Tavenna;

Visto il regio decreto 29 giugno 1905, n. 446, con il quale fu provveduto tra l'altro, alla dichiarazione di zona malarica del comune di Montenero Valcocchiara;

Vista la proposta di revoca totale della dichiarazione di zona malarica per i comuni di Gildone, Montelongo, Oratino, Pietrabbondante, San Pietro Avellana, Acquaviva Collecroci, Castelpetroso, Macchiagodena Matrice, Roccamandolfi, Tavenna, Montenero Valcocchiara, avanzata dal Prefetto della provincia di Campobasso previo parere favorevole motivato del Consiglio provinciale di sanità;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le dichiarazioni di zona di endemia malarica relativa ai comuni di Gildone, Montelongo, Oratino, Pietrabbondante, San Pietro Avellana pronunciate con regio decreto 2 aprile 1905, n. 163; dei comuni di Acquaviva Collecroci, Castelpetroso, Macchiagodena, Matrice, Roccamandolfi, Tavenna, pronunciate con regio decreto 8 giugno 1905, n. 425 e del comune di Montenero Valcocchiara pronunciata con regio decreto 29 giugno 1905, n. 446, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 129. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1956, n. 743.

Emissione di una serie di quattro francobolli celebrativi del decennale della proclamazione della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di ricordare il decennale della proclamazione della Repubblica Italiana con l'emissione di una serie di francobolli celebrativi;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di quattro francobolli celebrativi del decennale della proclamazione della Repubblica Italiana.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini di validità e di cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 124. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1956, n. 744.

Emissione di una serie di due francobolli celebrativi dell'idea europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità, in adesione alla raccomandazione fatta dall'Assemblea di Strasburgo ai Paesi della Comunità europea ed al parere espresso dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni dei Paesi medesimi, di emettere una serie di due francobolli celebrativi dell'idea europea;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di due francobolli celebrativi dell'idea europea.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini di validità e di cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 123. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1956, n. 745.

Emissione di un francobollo celebrativo dell'ingresso dell'Italia nelle Nazioni Unite.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo celebrativo dell'ingresso dell'Italia nelle Nazioni Unite;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo dell'ingresso dell'Italia nelle Nazioni Unite.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini di validità e di cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 122. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 *luglio* 1956, n. 746.

Soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Liverpool (Gran Bretagna) ed istituzione di un Consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 1ª categoria in Liverpool (Gran Bretagna) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Liverpool (Gran Bretagna) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: Contee di Chester, Cumberland, Derby, Leicester, Durham, Lancaster, Lincoln, Northumberland, Nottingham, Shrop, Stafford, Westmoreland, York (East Riding, North Riding, West Riding), Anglesey, Carnarvon, Denbing, Flint, Merioneth, Montgomery, Radnor e l'Isola di Man.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale in Londra è modificata come segue: Contee di Londra, Bedford, Berks, Buckingham, Cambridge, Cornwall, Devon, Dorset, Essex, Hants, Hertford, Huntingdon, Kent, Middlesex, Norfolk, Northampton, Oxoford, Rutlan, Somerset, East and West Suffolk, Surrey, East and West Sussex, Warwick, Wilts, Worcester, Brecknock, Carmarthen. Cardigan, Glamorgan, Gloucester, Mommouth, Pembroke, Hereford e Isole del Canale.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 121. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 747.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « G. Cesare » di Rimini (Forlì).

N. 747. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « G. Cesare » di Rimini (Forlì) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto; viene inoltre soppressa la Cassa scolastica dell'ex regio ginnasio « G. Carducci » di Rimini.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 82. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 748.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Sapri (Salerno).

N. 748. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Sapri (Salerno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto; viene inoltre soppressa la Cassa scolastica dell'ex regio ginnasio di Sapri (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 80. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 749.

Riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione « Emanuele Casale », con sede in Napoli.

N. 749. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione « Emanuele Casale », con sede in Napoli presso il Consiglio notarile della città e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 130. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1956.

Nomina di una Commissione incaricata di procedere alla vendita delle rimanenze dei valori postali fuori corso esistenti presso l'Ufficio filatelico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1954, che prevede la eliminazione delle rimanenze dei valori postali fuori corso esistenti presso l'Ufficio filatelico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la nomina di una Commissione con l'incarico della ricognizione dei valori stessi nonchè di formulare proposte per l'eventuale incenerimento degli scarti rinvenuti e per la vendita delle rimanenze;

Considerato che detta Commissione ha esaurito il suo compito;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata una Commissione con l'incarico di procedere, entro il 30 giugno 1957, alla vendita delle rimanenze dei valori postali fuori corso esistenti presso l'Ufficio filatelico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è così costituita:

Presidente:

Vigo on. avv. Gaetano, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.

Membri:

Caruso prof. dott. Michele, direttore capo della Ragioneria centrale delle poste e delle telecomunicazioni;

Zocchi comm. Angelo, direttore capo dell'Ufficio centrale di ispezione amministrativa;

Marzano comm. dott. Carlo, provveditore generale dello Stato;

Gaggiotti dott. Vincenzo, direttore capo divisione della Ragioneria generale dello Stato.

Membro supplente:

Campana dott. Dante, capo della Divisione 2ª del Provveditorato generale dello Stato, per la sostituzione del comm. dott. Marzano in caso di impedimento od assenza.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione spettano i gettoni di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. La spesa relativa graverà sul cap. 47 art. 1 del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per l'esercizio corrente e sul corrispondente capitolo per l'esercizio 1956-1957

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 giugno 1956

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1956
Registro n. 22 Ufficio riscontro poste, foglio n. 13. — FAGGIANI

(3604)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1956, registro n. 5 industria e commercio, foglio n. 63, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 31 dicembre 1951, dalla Società per azioni Romana di elettricità, dalla Società per azioni Meridionale di elettricità e dalla Società per azioni Selt-Valdarno, con cui si deduceva la illegittimità del comportamento del Comitato interministeriale dei prezzi in relazione all'atto di diffida, notificato il 6 settembre 1951, riguardante l'ammissione al rimborso dell'onere termico per energia importata dalle centrali termiche dell'Italia settentrionale dalle predette società.

(3652)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito disposizioni alla Banca d'Italia e alle Banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

Circolare n. A-12 del 14 luglio 1956, avente per oggetto:

« AUSTRIA - Regolamento delle eccedenze su affari di reciprocità ».

(3654)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento dal Demanio militare al patrimonio dello Stato di una zona di terreno, sita nel comune di Roma

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 23 maggio 1956, n. 672, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1956 al registro n. 2 Aeronautica, foglio n. 242, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno, sita nel comune di Roma, già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione di una strada di accesso alla baracca radiogoniometrica dell'Aeroporto del Littorio (Urbe) e distinta in catasto alla partita n. 3666 foglio n. 255 par. principale n. 32, superficie ettari 0.22.70.

(3591)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, di una striscia di terreno originariamente destinata ad arginatura del canale d'Enza, sita nel comune di Correggio.

Con decreto Ministeriale 6 luglio 1956, n. 100674, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, di una striscia di terreno originariamente destinata ad arginatura del canale d'Enza nel tratto scorrente nella periferia di Correggio, recentemente tombato dall'Amministrazione comunale, della superficie di circa ettari 0.07.75, censita in catasto nel comune di Correggio ai mappali numeri 1932 e 6562 del foglio n. 41, ed indicata nella planimetria 11 febbraio 1956, in scala 1 2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3592)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato, di un'area sita sulla spiaggia di Condofuri (Reggio Calabria).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 12 luglio 1956, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 6360, sita nella spiaggia di Condofuri, riportata in catasto al foglio n. 68, particella n. 76, del comune di Condofuri (Reggio Calabria).

(3593)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato, di un'area sita sulla spiaggia di Donnalucata (Ragusa).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le Finanze, in data 12 luglio 1956, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 1592,60 sita nella spiaggia di Donnalucata, riportata in catasto al foglio n. 120, particella n. 41, del comune di Scicli (Ragusa).

(3594)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita in comune di Porto Tolle (Bonello Batteria).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 11 luglio 1956, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 778.070 sita in comune di Porto Tolle (Bonello Batteria), riportata in catasto al foglio n. 21, particella n. 7 ed al foglio n. 16, particelle numeri 11, 14, 15, 16 del comune di Porto Tolle, frazione di Cà Venier.

(3595)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1956, registro n. 31 Marina mercantile, foglio n. 109, è stato dichiarato irricevibile, in quanto presentato dopo il termine di 180 giorni, stabilito con l'art. 61 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444, il ricorso proposto dal sig. Riccardo D'Aumiller ed altri, con il quale venne impugnato il decreto Ministeriale 16 settembre 1948, che dichiarò l'inefficacia giuridica del provvedimento di approvazione del contratto di noleggio del motoveliero « Regina B. » utilizzato dalla Mittelmeer Reederei.

(3653)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Reduci », con sede in Eboli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 luglio 1956, i poteri conferiti al dott. Giuseppe Liotti, commissario della Società cooperativa agricola « Reduci », con sede in Eboli, sono stati prorogati al 31 agosto 1956.

(3497)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo « Attilio Boldori », con sede in Cremona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 luglio 1956, i poteri conferiti al sig. Carlo Ripari, commissario della Società cooperativa di consumo « Attilio Boldori », con sede in Cremona, sono stati prorogati fino al 30 settembre 1956.

(3498)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 27 luglio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	—	624,80	624,75	624,82	624,81	624,82	—	—
$ Can.	635,75	635,50	—	635,875	634,95	635,87	635,90	636 —	—	—
Fr Sv. lib.	145,81	145,81	—	145,80	145,75	145,81	145,805	145,81	—	—
Kr. D.	90,40	90,86	—	90,33	90,29	90,39	90,32	90,38	—	—
Kr. N.	87,42	87,46	—	87,34	87,34	87,41	87,30	87,40	—	—
Kr. Sv.	121,22	121,25	—	121,16	121,09	121,20	121,15	121,21	—	—
Fol.	164,25	164,27	—	164,18	164,16	164,25	164,13	164,24	—	—
Fr B.	12,575	12,57	—	12,5675	12,5625	12,57	12,565	12,572	—	—
Fr. Fr.	178,29	178,75	—	178,22	178,15	178,28	178,18	178,29	—	—
Fr. Sv. acc.	143,32	143,20	—	143,25	143,25	143,31	143,25	143,32	—	—
Lst.	1747,50	1747,25	—	1746,75	1746 —	1747,44	1746,25	1747,50	—	—
Dm. occ.	149,70	149,67	—	149,62	149,54	149,70	149,59	149,72	—	—

Media dei titoli del 27 luglio 1956

Rendita 3,50 % 1906	61,70
Id. 3,50 % 1902	59,50
Id. 5 % 1935	84,50
Redimibile 3,50 % 1934	77,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,30
Id. 5 % 1936	93,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1956

1 dollaro USA	624,805
1 dollaro Can.	635,887
1 Fr Sv. lib.	145,802
1 Kr. Dan.	90,325
1 Kr. Norv.	87,32
1 Kr. Sv.	121,155
1 Fol.	164,155
1 Fr. bel.	12,566
100 Fr. Fr.	178,20
1 Fr. Sv. acc.	143,25
1 Lst.	1746,50
1 Marco ger.	149,605

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « diritto civile » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di « diritto civile » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3598)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita lungo la sponda sinistra del torrente Pratora o di Argento (affluente destro del torrente Tuccio o fiumana di Melito Porto Salvo), in comune di San Lorenzo (Reggio Calabria).

Con decreto 17 febbraio 1956, n. 3124, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno, sita lungo la sponda sinistra del torrente Pratora o Argento in località Pratora o Forimeno del comune di San Lorenzo (Reggio Calabria) riportata nel catasto (non attuato) del Comune stesso al foglio n. 37, per la superficie di mq. 400 ed indicata nell'estratto catastale 18 marzo 1952 in scala 1:1000 dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3608)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di relitti fluviali in sinistra del torrente Precariti in località Sala del comune di Stignano (Reggio Calabria).

Con decreto 21 gennaio 1956, n. 1523, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di relitti fluviali in sinistra del torrente Precariti in località Sala del comune di Stignano (Reggio Calabria) segnati nel catasto del Comune stesso al foglio n. 8, mappali numeri 149/a (mq. 2680), 149/b (mq. 1280), 149/c (mq. 181), 144 (mq. 1400), e al foglio n. 11, mappale n. 8/b (mq. 1520), della superficie complessiva di mq. 7061 ed indicati nell'estratto catastale 22 giugno 1953, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3605)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Grivò, in comune di Faedis (Udine).

Con decreto 23 gennaio 1956, n. 1594, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Grivò, in comune di Faedis (Udine), della superficie di mq. 8150, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 33, mappale n. 246, ed indicato nell'estratto catastale in data 14 maggio 1954 in scala 1 : 2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3606)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Ruolo di anzianità del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici al 1° gennaio 1956

Ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si rende noto che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici al 1° gennaio 1956.

(3597)

REGIONE SICILIANA

Decreti assessoriali pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 3 del 14 gennaio 1956 e n. 6 del 26 gennaio 1956.

DECRETO 14 dicembre 1955 (33).

Approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio Casale Tre Cupole.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale di bonifica presentato dal Consorzio di bonifica Casale Tre Cupole, costituito dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica amministrazione e delle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'Agricoltura, curate dallo stesso Consorzio;

Considerato che gli elementi forniti soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215;

che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del comprensorio;

b) una descrizione della situazione idraulica-agraria e sociale odierna, nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;

c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

d) un piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione e descrizione con l'indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto provveditoriale n. 31854 del 17 luglio 1951 che disponeva la pubblicazione del piano generale di bonifica a termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visti i referti dai quali non risultano avanzati reclami od opposizioni contro il piano generale di bonifica del comprensorio Casale Tre Cupole, durante il deposito e la pubblicazione degli atti relativi disposti con il precitato decreto provveditoriale;

Visto il parere espresso in data 23 agosto 1954 dal Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale di Trapani;

Visto il voto n. 32053 emesso in data 9 novembre 1954 dal Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica Amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

a) sistemazioni idrauliche;

b) viabilità;

c) approvvigionamenti idrici;

d) borghi rurali;

e) rete elettrica;

che le opere pubbliche sopra cennate si possono riconoscere, in linea di massima, necessarie ai fini della bonifica;

Considerato che le direttive della trasformazione agraria debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e *pertanto debbono servire*:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavori;

2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli alla terra;

3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura, anche come presupposto tecnico-economico per il conseguimento dei fini di cui ai numeri 1) e 2), mediante l'imposizione di un carico di bestiame per ettaro;

Considerato che le direttive contenute nel piano di trasformazione, vanno adeguate, in applicazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950 sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il voto n. 24 del 15 aprile 1955 con il quale il Comitato regionale per la bonifica, in relazione alle disposizioni della citata legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950, esprime il parere che il piano anzidetto sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni, circa le direttive della trasformazione fondiaria in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge;

A termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano generale di bonifica del comprensorio Casale Tre Cupole presentato dal Consorzio di bonifica omonimo. Tale piano si riferisce ad un territorio di ettari 6037.60.79 delimitato dal seguente perimetro:

nord: dal km. 17 della provinciale Marsala-Salemi il perimetro segue la provinciale fino al km. 25;

est: dal km. 25 della provinciale Salemi-Marsala prosegue attraverso le contrade Torrettella, Porticato e Fontana Bianca andando ad incrociare la provinciale Mazara-Salemi al km. 18,500, che segue fino al km. 11;

sud: dal km. 11 della provinciale Mazara-Salemi segue la strada Ponte Runza-Casale per lo sviluppo di km. 7,500, poi continua seguendo la strada consorziale di Busala per altri km. 1,500;

ovest: dalla consorziale di Busala segue per km. 1,500 la interpoderale Inchiapparo-Casale, indi la strada comunale Judeo-Carcitella per km. 3 ed infine la vicinale di Carcitella sino ad incrociare al km. 17 la provinciale Marsala-Salemi.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione fondiaria ed i seguenti vincoli sugli immobili soggetti a bonifica:

1) *Ordinamento colturale a carico di bestiame.*

I terreni del comprensorio che all'entrata in vigore delle presenti direttive si troveranno allo stato di seminativo semplice ed arborato saranno ordinati con indirizzo cerealico-zootecnico. Pertanto, tutti i fondi con seminativi semplici ed

arborati sono obbligati di allevare h. 100 di peso vivo di bestiame per ettaro di seminativo semplice od arborato di cui almeno due terzi di bovini.

Conseguentemente la costruzione delle stalle, ove non esistano, dovrà essere proporzionata al carico di bestiame.

La costruzione delle concimaie col fondo impermeabile o impermeabilizzato dovrà avere una ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso e costruita con idonei accorgimenti igienici.

Gli obblighi nascenti dal presente articolo decadono per i terreni che nel primo biennio dalla pubblicazione delle presenti direttive saranno trasformati a colture legnose specializzate viti-oliveti in proporzione della superficie trasformata.

2) *Costruzioni.*

Per le proprietà con superficie del seminativo o seminato arborato superiore a 30 ettari, obbligo della costruzione di abitazioni rurali sparse o riunite qualora non esistano già nel fondo, per famiglie di lavoratori (salariati fissi, mezzadri, compartecipanti, ecc.) in ragione di mq. 65 di superficie coperta per ogni 30 ettari di seminativi semplici e per ogni 5 Ha. di vigneto. A tale obbligo dovrà ottemperarsi entro cinque anni dalla data di approvazione delle presenti direttive.

3) *Viabilità privata.*

Per le proprietà maggiori di 50 Ha di seminativo o Ha. 10 di colture legnose specializzate, e non toccate da strade rotabili, obbligo di collegarsi alle strade più vicine, con strada rotabile che consente il transito di carri in tutte le stagioni dell'anno.

A tale obbligo dovrà ottemperarsi entro cinque anni dalla costruzione della strada pubblica che non disti più di km. 1,5 o entro cinque anni dalla approvazione delle presenti direttive, qualora la proprietà si trovi già nelle condizioni previste.

4) *Sistemazione dei terreni.*

Per i terreni che, per la loro natura e giacitura, sono soggetti ad erosioni per scorrimento delle acque superficiali e a ristagni di acqua, obbligo dell'esecuzione di opere di sistemazione tali da assicurare la conservazione del suolo e il rapido smaltimento delle acque superficiali.

Tali opere potranno essere di natura diversa a seconda del tipo, della pendenza e della destinazione del terreno.

5) *Approvvigionamento idrico.*

Nelle proprietà nelle quali le risorse idriche esistenti non sono sufficienti per le normali esigenze degli uomini insediati e degli animali sarà provveduto entro quattro anni dalla approvazione delle presenti direttive a mezzo di pozzi o cisterne e con allacciamento all'acquedotto consortile.

6) *Piano particolare.*

Obbligo di presentazione di piani particolari per i proprietari di fondi con superficie superiore a 25 Ha.

Tempo di esecuzione.

Ove non sia specificatamente previsto nel presente piano, i termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di 6 anni con inizio dalla prima annata agraria successiva alla approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni, il termine utile di esecuzione è di anni 10 dall'approvazione del piano particolare, con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni, per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria, se si dispone di sufficienti fabbricati rurali, ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora la attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 2.

Il Consorzio è tenuto ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica, permettendone la consultazione, presso la sede del Consorzio durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni, il cui territorio, rientra in tutto o in parte nel comprensorio delimitato.

Alle conseguenti formalità provvederà, a sue cure e spese, l'Amministrazione del Consorzio Casale Tre Cupole, la quale entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato della agricoltura e delle foreste la prova della osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 14 dicembre 1955

BATTAGLIA

DECRETO 14 dicembre 1955 (34).

Approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio Serrafichera Stazione Vallelunga.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale di bonifica presentato dal Consorzio di bonifica Serrafichera Stazione Vallelunga costituito dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica Amministrazione e delle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura, curate dallo stesso Consorzio;

Considerato che gli elementi forniti soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del comprensorio;

b) una descrizione della situazione idraulico-agraria e sociale odierna, nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;

c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

d) un piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione e descrizione, con l'indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto provveditoriale n. 33425 del 28 giugno 1950 che disponeva la pubblicazione del piano generale di bonifica, a termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Considerato che, durante tale periodo è stata presentata all'Ufficio del genio civile di Palermo una sola opposizione a firma di n. 80 proprietari interessati il cui primo intestatario è la signora Antonietta Cirrito fu Nicolò, che i motivi di ricorso sono i seguenti:

1) opposizione alla costruzione della strada di bonifica « Stripparia-Gangitano » prevista nel piano in quanto di alto costo e posta per un tratto fuori del comprensorio consortile;

2) che la ripartizione della quota di spesa interessante i proprietari sarà eseguita senza tenere conto dei benefici conseguiti per effetto dell'opera stessa;

3) che nei tempi di esecuzione è prevista la costruzione della strada Susafà-Turrumà prima di quella « Stripparia-Gangitano » della quale invece si chiede la tempestiva realizzazione per la utilità che apporta ai terreni tagliati fuori dalla comunicazione;

4) la costruzione di un sottoborgo;

che, in ordine al primo punto dell'opposizione è da tener presente che la strada si svolge in terreno impervio e l'alto costo è giustificato dalle opere di difesa che debbono essere eseguite per la sua costruzione; che parte della strada ricade in territorio non consorziato ha scarsa rilevanza, in quanto il territorio in cui si addentra è classificato; con la realizzazione della strada si promuove la trasformazione dello ordinamento produttivo del comprensorio che viene collegato con una strada di grande comunicazione;

che, in ordine al secondo punto dell'opposizione è da rilevare che l'onere della bonifica verrà evidentemente ripartito in ragione di beneficio, come per legge e i consorziati potranno far valere le loro opposizioni in sede di proposta e di approvazione dei criteri di ripartizione della quota di spesa a carico dei proprietari;

che, in ordine al terzo punto, è necessario stabilire, preliminarmente i tempi di esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e dare la precedenza a quelle che si rivelano più urgenti;

che, in ordine al quarto punto, infine, è da notare che la costruzione del sottoborgo è a totale carico della pubblica Amministrazione e che di tale costruzione si avvantaggeranno le proprietà viciniori;

Considerato che l'opposizione non muove consistenti critiche al piano generale di bonifica;

che, pertanto, appare infondata e va rigettata;

Visto il voto n. 20697 emesso dal Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche in data 10 luglio 1953;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica Amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

a) viabilità;
b) approvvigionamento idrico;
c) sistemazione idraulico-montana;
d) sistemazione montana;
e) borghi rurali;
f) edifici scolastici;
g) rete elettrica;

che le opere pubbliche sopra cennate si possono riconoscere, in linea di massima, necessarie ai fini della bonifica;

Considerato che le direttive della trasformazione agraria debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e pertanto debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;
2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavori agricoli alla terra;
3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura, anche come presupposto tecnico-economico, per il conseguimento dei fini di cui ai numeri 1) e 2), mediante l'imposizione di un carico di bestiame per ettaro;

Considerato che le direttive, contenute nel piano di trasformazione, vanno adeguate, in applicazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950 sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il voto n. 23 del 15 aprile 1955 con il quale il Comitato regionale per la bonifica, in relazione alle disposizioni della citata legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950, esprime il parere che il piano anzidetto sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni, circa le direttive della trasformazione fondiaria, in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari, anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge;

A termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

E' respinta l'opposizione presentata a firma della ditta Antonietta Cirrito ed altri per i motivi contenuti nelle premesse, in quanto infondata in fatto e in diritto.

Art. 2.

E' approvato il piano generale di bonifica del comprensorio Serrafichera Stazione Vallelunga, presentato dal Consorzio di bonifica omonimo.

Tale piano si riferisce ad un territorio di Ha. 9421.90.24 delimitato dal seguente perimetro:

a nord-est: la strada Termini-Taormina dal km. 36,700 (torrente Vigne del Medico) al km. 42,800 (incrocio con la trazzera che scende in direzione nord-ovest e porta in contrada Xireni);

ad est: per circa km. 2,500 la sopradetta trazzera Xireni, poscia la linea di perimetro descrive un arco di cerchio, che, passando fra la sella formata dal monte Catuso e monte Guercia, giunge fino all'incontro del confine fra i comuni di Polizzi e di Villalba e segue tale linea fino al Cozzo Turrumè;

a sud: in un primo tratto, la linea di confine tra i confini di Villalba e di Polizzi compresa tra Cozzo Turrumè e quota 450 del Vallone di Vicaretto, poi Belice fino al Cozzo Manca.

Nelle vicinanze di questo confine, passa la linea ferrata Palermo-Catania e vi è la stazione di Vallelunga;

ad ovest: il tratto di Torrente Celso, compreso tra Cozzo Manca e Cozzo Celso;

a nord-ovest: il tratto di linea di confine tra i comuni di Valledolmo e Caltavuturo, compreso tra Cozzo Celso, Portella del Lampo ed il km. 10,400 della strada Valledolmo-Caltavuturo. Dal detto km. 10,400 presso Portella Campanaro, la linea di confine segue una trazzera in direzione est fino a giungere Cozzo del Diavoletto, dove con un cammino tortuoso in direzione nord passa a ponente di Pizzo Comune e a levante di Masseria Cuticchia e Giovannazza, seguendo nell'ultimo tratto, un valloncello fino al torrente Vigne del Medico.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione fondiaria ed i conseguenti vincoli sugli immobili soggetti a bonifica:

1) turno colturale continuo, cioè eliminazione del riposo pascolativo. Nel turno devono essere rappresentate le foraggere a ciclo autunno-vernino e primaverile-estivo. I cereali occuperanno non più del 50 % della superficie;

2) dotazione del bestiame in kg. 150 di peso vivo per Ha. di cui i 6 decimi di bovini;

3) impianti arborei ed arbustivi specializzati e consociati dal 10 al 20 % della superficie;

4) obbligo della sistemazione idraulico-agraria dei terreni lasciando ai proprietari la scelta dei tipi e dei mezzi acconci;

5) la retribuzione del lavoro al compartecipante, in natura, deve riguardare tutti i prodotti delle piante coltivate e del bestiame allevato;

6) obbligo di costruire le case di abitazione per i partecipanti alla produzione agricola e le loro famiglie in ragione di mc. 240 per famiglia, riunite in centri rurali e borghi residenziali (20 famiglie) allacciate alle strade ed accessibili a mezzo carri, in ogni tempo dell'anno. Nelle prossimità del borgo le famiglie dovranno avere per ciascuna unità lavorativa mezzo ettaro di terreno atto a colture arboree;

7) l'ordinamento produttivo previsto e gli obblighi imposti dovranno essere realizzati in non più di 9 anni;

8) obbligo della presentazione di piani particolari per i proprietari di fondi con superficie superiore a 20 Ha.

Art. 3.

Il Consorzio è tenuto ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica, permettendone la consultazione, presso la sede del Consorzio, durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio, rientra in tutto o in parte nel comprensorio delimitato.

Alle conseguenti formalità provvederà, a sue cure e spese l'Amministrazione del Consorzio di bonifica Serrafichera Stazione Vallelunga, la quale, entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato della agricoltura e delle foreste la prova dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 14 dicembre 1955

BATTAGLIA

DECRETO 14 dicembre 1955 (35).

Approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio di Polizzi Generosa.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale di bonifica presentato dal Consorzio di bonifica Polizzi Generosa costituito dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica Amministrazione e dalle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura, curato dallo stesso Consorzio;

Considerato che gli elementi forniti soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del comprensorio;

b) una descrizione della situazione idraulico-agraria e sociale odierna; nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;

c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

d) un piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione e descrizione, con l'indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto provveditoriale n. 21297 del 28 giugno 1950 che disponeva la pubblicazione del piano generale di bonifica, a termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visti i referti dai quali non risultano avanzati reclami ed opposizioni contro il piano generale di bonifica del comprensorio Polizzi Generosa, durante il deposito e la pubblicazione degli atti relativi disposti con il citato decreto provveditoriale;

Visto il parere espresso in data 23 aprile 1933 dal Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale di Palermo;

Visto il voto n. 30511 emesso in data 29 maggio 1953 dal Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica Amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

1) sistemazione idraulico-forestale;
2) opere irrigue;
3) bonifica idraulica;
4) viabilità;
5) borghi;
6) approvvigionamento idrico;

che le opere pubbliche sopra cennate si possono riconoscere, in linea di massima, necessarie ai fini generali della bonifica;

Considerato che le direttive della trasformazione agraria debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e pertanto debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;

2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli alla terra;

3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura, anche come presupposto tecnico-economico, per il conseguimento dei fini di cui ai numeri 1) e 2), mediante l'imposizione di un carico di bestiame per ettaro;

Considerato che le direttive, contenute nel piano di trasformazione, vanno adeguate, in applicazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il voto n. 21 del 15 aprile 1955, con il quale il Comitato regionale per la bonifica, in relazione alle disposizioni della citata legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950, esprime il parere che il piano anzidetto sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni, circa le direttive della trasformazione fondiaria, in ordine agli obblighi od ai vincoli da imporre ai proprietari, anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge;

A termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano generale di bonifica del comprensorio Polizzi Generosa, presentato dal Consorzio omonimo.

Tale piano si riferisce ad un territorio di Ha. 1990 delimitato dal seguente perimetro:

a nord: da una linea che partendo da Case Grisanti, quota 1081, risale il torrente vallone Passo Nicchio nel ramo verso Cozzo Vituro, fino a quota 1077, da qui volge verso sud sino a quota 1100. Segue quindi verso est sino a quota 1485, continua seguendo la curva di livello 1110, dopo avere attraversato il vallone Agnello scende a quota 1043 dove incontra il vallone San Nicola. Risale infine detto vallone fino a raggiungere la quota 1351;

ad est: partendo da detta quota prosegue verso sud, seguendo la trazzera che da Isnello porta a Polizzi, passando le quote 1357, 1247, 1220, 1159, 1064, 1010, 978. Continuando sempre verso est passa per quota 928 incontrando il vallone Timparossa. Prosegue ancora verso sud seguendo la suddetta Trazzera; traversa il vallone del Canalotto nei pressi della quota 928 e prosegue fino ad incontrare il torrente Rio Secco a quota 861;

a sud: dalla quota suddetta (861) scende per il vallone Rio Secco proseguendo verso ovest, traversa la strada provinciale Collesano-Polizzi nei pressi del km. 36, e continuando sempre per detto vallone passa per la centrale elettrica a quota 523 raggiungendo infine il fiume Imera ed il limite fra i comuni di Polizzi e Caltavuturo. Scende ora per il fiume Imera fino alla confluenza con il vallone Passo Nicchio quota 312;

ad ovest: risale per il vallone Passo Nicchio passando per le quote 350 e 469 dove traversa la provinciale. Continua a risalire detto vallone passando per le quote 666 e 878 sino alle Case Grisanti quota 1000.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione fondiaria ed i conseguenti vincoli sugli immobili soggetti a bonifica.

Zona dei terreni irrigui (ett. 700):

a) presentazione dei piani particolari per fondi superiori a 20 Ha.;

b) per tutti i fondi, senza limite di superficie costruzione delle adacquatrici con quegli accorgimenti tecnici atti a ridurre al minimo il disperdimento di acqua. Tali costruzioni dovranno essere ultimate per i fondi che già possiedono sufficiente acqua entro un anno dalla approvazione delle presenti direttive e per gli altri entro un anno dalla messa a disposizione dell'acqua;

c) per tutti i fondi, senza limite di superficie, esecuzione di opere di sistemazione atte ad impedire smottamenti, frane e ristagni di acqua. Tali opere dovranno eseguirsi gradualmente e dovranno essere ultimate entro cinque anni dall'approvazione delle presenti direttive;

d) fabbricati rurali: costruzione di una casa di abitazione per famiglia contadina per ogni 10 Ha., di superficie. L'abitazione dovrà rispondere a requisiti igienici ed essere costituita da tre vani, di cui uno per cucina, con una superficie complessiva coperta di mq. 65;

e) viabilità: per i fondi superiori a 20 Ha. obbligo di allacciare il centro aziendale quando la distanza non superi km. 1 e non siano necessarie opere d'arte particolarmente onerose;

f) carico di bestiame; per i fondi superiori ad Ha. 20, allevare kg. 80 di peso vivo di bovini per Ha.;

g) altri fabbricati: per i fondi superiori ad Ha. 20, costruzione di stalle in quantità proporzionata al carico di bestiame prescritto, con annesse concimaie in muratura.

Il termine massimo per l'adempimento degli obblighi *d*), *f*), *e*), *g*), sarà di sei anni con inizio della prima annata successiva all'approvazione del piano particolare.

Zona dei terreni asciutti (Ha. 1170).

Si confermano gli obblighi imposti dal vincolo idrogeologico e ad integrazione si prescrivono le seguenti direttive:

a) presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi di superficie superiore a 30 Ha.;

b) ordinamento colturale per i fondi superiori a 30 Ha. comprendenti più di 10 Ha., di seminativo abolire il riposo pascolativo ed il ringrano, salvo particolari condizioni che ne giustifichino una ridotta applicazione;

c) miglioramento pascoli: per i pascoli facenti parte di fondi superiori ad Ha. 30:

per i pascoli su terreni cosparsi di pietra: eseguire lo spietramento superficiale;

per i pascoli nudi: impiantare il 5% della superficie ad arborato o bosco di alto fusto;

per tutti i pascoli: decespugliamento, semprechè non sia pregiudizievole alla stabilità del suolo;

d) carico di bestiame per i fondi superiori a 30 Ha. allevare kg. 100 di peso vivo di bestiame per ettaro. Per i fondi superiori a 50 Ha. più del 50 per cento del carico di bestiame prescritto deve essere costituito da bovini semistabulati;

e) sistemazione idraulica-agraria: integrare, ove occorra, le opere pubbliche di sistemazione con arborature, muri paraterra, rimboschimenti ed altre opere idonee;

f) fabbricati rurali: per i fondi aventi più di 30 Ha., di superficie lavorabile costruire una casa di abitazione per una famiglia contadina per ogni 30 Ha., di superficie lavorabile. L'abitazione dovrà rispondere a requisiti igienici ed essere costituita da almeno tre vani, di cui uno per cucina, con una superficie complessiva coperta di mq. 65;

g) altri fabbricati rurali: le stalle dovranno essere proporzionate al carico di bestiame prescritto. Per i fondi costituiti da 100 Ha., a pascolo o bosco di alto fusto, con annessa utilizzazione pascolativa, costruire ricoveri in muratura per i pastori, locali per il caseificio e tettoia per le pecore;

h) approvvigionamento di acqua potabile per i fondi sopra 30 Ha.: vi si deve provvedere o servendosi dalle risorse idriche del fondo o eventualmente dei fondi vicini, semprechè legalmente utilizzabili;

i) viabilità: per i fondi aventi più di 30 Ha. di superficie lavorabile, allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alla via pubblica rotabile, quando la distanza non superi km. 1 per le vie aziendali e km. 2 per le vie interaziendali e quando non si rendono necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Tempo di esecuzione: i termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire.

In ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla prima annata agraria successiva alla approvazione del piano particolare.

Art. 2.

Il Consorzio è tenuto ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica permettendone la consultazione, presso la sede del Consorzio durante il normale orario d'ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio, rientra in tutto o in parte nel comprensorio delimitato.

Alle seguenti formalità provvederà a sue cure e spese, l'Amministrazione del Consorzio Polizzi Generosa la quale entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste la prova dell'osservanza delle prescrizioni contenuta nel presente articolo.

Palermo, addì 14 dicembre 1955

BATTAGLIA

DECRETO 14 dicembre 1955 (36).

Approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio Pantano di Lentini.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale di bonifica presentato dal Consorzio di bonifica Pantano di Lentini costituito dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica Amministrazione e delle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura, curate dallo stesso Consorzio;

Considerato che gli elementi forniti soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del comprensorio;

b) una descrizione della situazione idraulico-agraria e sociale odierna, nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;

c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

d) un piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione e descrizione, con l'indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto provveditoriale n. 13772 del 20 marzo 1950 che disponeva la pubblicazione del piano generale di bonifica, a termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visti i referti dai quali non risultano avanzati reclami od opposizioni contro il piano generale di bonifica del comprensorio Pantano di Lentini, durante il deposito e la pubblicazione degli atti relativi, disposti con il precitato decreto provveditoriale;

Visto il parere espresso in data 23 aprile 1953 dal Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale di Siracusa;

Visto il voto n. 30512 emesso in data 10 luglio 1953 dal Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

a) sistemazione idraulica montana;

b) sistemazione di fiumi e torrenti;

c) opere irrigue;

d) acquedotto rurale;

e) viabilità;

f) costruzione di borghi rurali;

g) bonifica igienica;

h) alberatura frangivento;

che le opere pubbliche sopra cennate si possono riconoscere, in linea di massima necessarie ai fini generali della bonifica;

Considerato che le direttive della trasformazione agraria debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e pertanto debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;

2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli alla terra;

3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura, anche come presupposto tecnico-economico, per il conseguimento dei fini di cui ai numeri 1) e 2), mediante l'imposizione di un carico di bestiame per ettaro;

Considerato che le direttive, contenute nel piano di trasformazione vanno adeguate, in applicazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950 sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il voto n. 20 del 15 aprile 1955, con il quale il Comitato regionale per la bonifica, in relazione alle disposizioni della citata legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950, esprimo il parere che il piano anzidetto sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni, circa le direttive della trasformazione fondiaria, in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge;

A termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della citata legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano generale di bonifica del comprensorio Pantano di Lentini, presentato dal Consorzio di bonifica omonimo.

Tale piano si riferisce ad un territorio di Ha. 3.639 delimitato dal seguente perimetro:

a nord: il confine divide il comprensorio di bonifica del Pantano di Lentini dal comprensorio di bonifica della Piana di Catania ed è definito come segue:

strada di bonifica di Coda di Volpe a cominciare dall'innesto sulla strada statale Catania-Siracusa fino all'incontro con l'argine Gornalungaccia che contiene le acque di piena del bacino del Simeto, indi lungo l'argine stesso fino a incontrare le dune e il litorale Jonico;

ad est: il confine è costituito dal litorale Jonico dal punto d'incontro con l'argine Gornalungaccia fino alla foce del fiume San Leonardo;

a sud: il confine è costituito dal corso ordinario di magra del fiume San Leonardo per tutto il tratto dalla foce sul litorale Jonico fino all'incontro con la strada statale Catania-Siracusa e precisamente il Ponte Malati;

ad ovest: il comprensorio limita sulla strada statale Catania-Siracusa cominciando dal ponte Malati sul fiume San Leonardo e fino al punto d'innesto della strada Coda di Volpe.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione fondiaria ed i conseguenti vincoli sugli immobili soggetti a bonifica:

A) *Fabbricati rurali.*

Obbligo di costruire in misura adeguata fabbricati per abitazione dei coloni, mezzadri compartecipanti ecc., in ragione di una famiglia ogni trenta ettari di seminativo e di 5 ettari di irriguo.

Per i fondi di ampiezza superiore a 30 are obbligo di costruire concimaie in muratura o in casi eccezionali da fossi col fondo impermeabile o impermeabilizzato della ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso, con idonei accorgimenti igienici.

B) *Viabilità.*

Per i fondi superiori a 20 ettari allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche rotabili, quando la distanza non superi un chilometro per le vie aziendali e due chilometri per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose. Per i fondi superiori a 40 ettari l'obbligo incombe qualora la distanza alla via pubblica sia inferiore a km. 2 per le strade aziendali e a km. 1 per le strade interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Obbligo del riattamento e della manutenzione periodica dalle strade esistenti o da costruire.

C) *Sistemazione terreni.*

Per la parte di pianura costruzione di opere di sistemazione atte ad assicurare lo sgrondo delle acque entro due anni dalla costruzione dei canali collettori previsti fra le opere di competenza della pubblica amministrazione.

Per la parte collinare esecuzione di opere di sistemazione agraria dei terreni atte ad evitare i fenomeni di erosione con svolgimento graduale.

D) *Provvista d'acqua.*

Per i fondi obbligati all'immediamento, costruzione di opere di allacciamento all'acquedotto rurale quando questo esiste nella zona oppure costruzione di adeguate cisterne o pozzi.

E) *Irrigazione.*

E' fatto obbligo a tutti gli utenti di acque irrigue a qualsiasi titolo di impermeabilizzare tutte le adacquatrici aziendali e di proporzionare adeguatamente alla superficie lo sviluppo delle canalizzazioni secondarie e terziarie ai fini della migliore e più razionale utilizzazione delle acque irrigue.

F) *Arborature.*

Per i fondi situati in zone collinose, di superficie superiore a 20 ettari e con terreni in coltura asciutta, sistemare a coltura arborea il 12% della superficie seminativa con svolgimento graduale.

Si precisa che l'obbligo di cui sopra può essere adempiuto con piantagioni specializzate oppure con filari di piante nel seminativo.

G) *Carico di bestiame.*

Per i fondi situati nella parte collinare del comprensorio, allevare kg. 100 di peso vivo di bestiame per ettaro.

Per i fondi situati nella parte di pianura, allevare kg. 180 di peso vivo di bestiame per ettaro. Per i fondi situati nella parte del comprensorio cosiddetto « sottostrada », allevare kg. 130 di peso vivo di bestiame, di cui almeno il 60 % di bovini.

H) *Ordinamenti colturali.*

Per i fondi superiori a 20 ettari abolizione del ringrano. Resta ammesso il ringrano con orzo o avena nei cambiamenti di rotazione e nei terreni particolarmente fertili. Nei suddetti fondi dotati di terreno irriguo e situati nella parte piana del comprensorio, dovrà essere introdotto il prato irriguo nella misura di un quarto della superficie irrigua non agrumetata all'emanazione delle direttive. Questo obbligo va attuato con adattamenti da portare alla rotazione a decorrere dalla prima annata agraria successiva alla emanazione delle presenti direttive.

I) *Piano particolare.*

Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 20 ettari.

Tempo di esecuzione.

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere di trasformazione saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di anni 6 con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni, il termine utile di esecuzione è di anni 10 dall'approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

Le attuazioni, per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria, se si dispone di sufficienti fabbricati rurali, ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 2.

Il Consorzio è tenuto ad esibire ai proprietari, che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica, permettendone la consultazione, presso la sede del Consorzio durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio, rientra in tutto o in parte nel comprensorio delimitato. Alle conseguenti formalità provvederà, a sue cure e spese, l'Amministrazione del Consorzio di bonifica Pantano di Lentini la quale, entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste la prova dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 14 dicembre 1955

BATTAGLIA

DECRETO 14 dicembre 1955 (62).

Approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio Borgo Giuliano.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale di bonifica relativo alla zona di acceleramento di Borgo Giuliano, costituito dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica Amministrazione e dalle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura, redatto dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia;

Considerato che gli elementi forniti soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del comprensorio;

b) una descrizione della situazione idraulico-agraria e sociale odierna, nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;

c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

d) un piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione e descrizione, con l'indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto provveditoriale n. 51406 del 28 novembre 1952 che disponeva la pubblicazione del piano generale di bonifica, a termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visti i referti dai quali non risultano avanzati reclami od opposizioni contro il piano generale di bonifica del comprensorio Borgo Giuliano, durante il deposito e la pubblicazione degli atti relativi disposti con il citato decreto provveditoriale;

Visto il parere n. 4 espresso in data 27 gennaio 1954 del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale di Messina;

Visto il voto n. 31376 emesso in data 4 marzo 1954 dal Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;

Ritenuto che le opere di competenze della pubblica Amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

a) sistemazione idraulico-forestale;

b) viabilità;

c) acquedotti;

che le opere pubbliche sopra cennate si possono riconoscere, in linea di massima, necessarie ai fini generali della bonifica;

Considerato che le direttive della trasformazione agraria debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e pertanto debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;

2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli alla terra;

3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura, anche come presupposto tecnico-economico, per il conseguimento dei fini di cui ai nn. 1) e 2), mediante la imposizione di un carico di bestiame per ettaro;

Considerato che le direttive, contenute nel piano di trasformazione, vanno adeguate, in applicazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il voto n. 23 del 15 aprile 1955 con il quale il Comitato regionale per la bonifica, in relazione alle disposizioni della citata legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950, esprime il parere che il piano anzidetto sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni circa le direttive della trasformazione fondiaria, in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari, anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge;

A termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano generale di bonifica del comprensorio Borgo Giuliano. Tale piano si riferisce ad un territorio di ettari 1,500 delimitato dal seguente perimetro:

a nord, da una linea che, partendo dal punto di confluenza del torrente Amato col vallone Vignazza, in comune di San Teodoro, a circa 250 metri a nord del ponte della Vignazza, risale verso est il torrente stesso e, passando poi a circa m. 125 a sud di Casa Leanza, prosegue sino ad incontrare la strada comunale di San Teodoro.

Volge a nord lungo questa per circa 300 metri raggiungendo, a quota 933 l'origine del torrente Colombaci, che segue verso sud-est fino ad incontrare la SS. n. 120 a quota 839, circa m. 200 prima del km. 132.

Segue poi la statale n. 120 verso est per 350 metri fino all'incrocio con la trazzera, Pizzo Ficarazzo-Fiume Troina, devia verso sud-est seguendo la stessa e per le quote 778, 726, 716, 707, raggiunge il fiume di Troina, alla quota 693 alla confluenza col torrente Sciammo. Segue verso est il fiume di Troina, confine tra le provincie di Enna e Messina e tra i comuni di Troina e San Teodoro, fino a quota 677 alla confluenza col vallone di Casa Caputo;

ad est: da una linea che, partendo dalla quota 677 alla confluenza del vallone Caputo con il fiume di Troina, entra in comune di Troina risalendo il vallone citato che abbandona in un punto a circa m. 175 ad est di Casa Caputo, per volgere a sud-ovest risalendo un valloncello, ed attraverso la contrada del Pero, e per la quota 958, a circa 450 metri a nord di Case Uriazza, raggiunge il sentiero che unisce le quote 906 e 1020. Segue quest'ultimo verso sud-est per circa 500 metri, e volge poi nettamente ad ovest verso Case Uriazza. A circa m. 75 da queste la linea volge a sud, e, lasciando a circa m. 50 sulla destra le Case Gambuto, risale le pendici della Serra di Vito (o di Gaginia) e, per quota 1030 raggiunge a quota 1115 la masseria Comunelli presso la quale incontra il confine tra le provincie di Enna e di Catania ed i comuni di Troina e di Bronte;

a sud: dalla masseria Comunelli a quota 1115 la linea segue verso sud-ovest il confine provinciale, segnato anche dalla trazzera che scende alla masseria San Cristofaro, fino al vallone Pietroiso, dove, abbandonato il confine segue la trazzera che per quota 840 raggiunge la masseria.

Al di là di questa segue, per circa 300 m. verso ovest il sentiero per contrada Pianazzi fino all'incontro con un valloncello lungo il quale, la linea scende a quota 780 e raggiunge il torrente San Cristoforo, risale quest'ultimo verso ovest e lo abbandona dopo circa 800 metri per seguire un sentiero, sempre verso ovest, che dopo 175 metri raggiunge la quota 845 sulla trazzera che unisce la contrada Stingi alla contrada Pianazzi;

ad ovest: dalla quota 845 la linea segue verso nord la trazzera per contrada Pianazzi passando per la quota 935 e per il quadrivio trazzerale a quota 974 fino ad incontrare, a quota 932 la strada detta del Petrolio. Segue verso nord-est per circa m. 200 questa strada abbandonandola per seguire il vallone che, per le contrade Menta e Contessa, scende al fiume di Troina.

Prima di raggiungere la contrada Contessa e precisamente a circa m. 250 a sud della quota 728, la linea abbandona il vallone e per aperta campagna volge nettamente a nord-ovest, scendendo al fiume di Troina alla quota 708 dove incontra il confine tra le provincie di Enna e Messina ed i comuni di Troina e Cesarò.

Segue verso ovest il fiume di Troina fino alla confluenza col vallone Scaletta a quota 710 e risale verso nord il vallone stesso fino ad incontrare, a circa m. 150 a nord di quota 737, la trazzera per la contrada Ciapulla.

Volge quindi verso nord-est lungo questa trazzera e, per le quote 751 e 786 arriva al quadrivio trazzerale sul vallone Vignazza. Segue poi verso nord questo vallone, e, attraversata, a Ponte della Vignazza, la S.S. n. 120 si chiude alla confluenza col torrente Amato.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione fondiaria ed i conseguenti vincoli sugli immobili soggetti a bonifica.

Presentare piani particolari per aziende superiori ad ettari 50:

a) per superfici superiori ad ettari 100 obbligo di allacciare il centro aziendale con la via pubblica ove esista. Nei casi che la strada pubblica non esista l'obbligo decade fino a quando non sarà costruita la strada pubblica suddetta. L'obbligo decade altresì se la distanza dalla pubblica via è maggiore di km. 1 e se occorrano opere particolarmente onerose. Tempo di esecuzione anni tre dall'approvazione delle direttive;

b) per fondi di estensione superiore ad ettari 30 obbligo della sistemazione idraulico-agraria con opere atte ad evitare erosioni e scoscendimenti. I progetti esecutivi di tali opere dovranno in ogni caso essere approvati dall'Ispettorato agrario regionale. Tempo di esecuzione anni 5 come in *a*);

c) per tutti i fondi di superficie superiore ad ettari 10, obbligo di adottare una rotazione agraria regionale in cui le foraggere coltivate siano rappresentate con almeno il 35 per cento della superficie. Tale obbligo va ottemperato entro tre anni dall'approvazione delle direttive;

d) per fondi superiori ad ettari 20 obbligo di allevare bestiame per un carico ad ettaro di kg. 100 di cui il 50 % bovini di cui la metà semistabulato.

Il fondo dovrà essere fornito di adeguata concimaia.

Tempo di esecuzione anni quattro dall'approvazione delle direttive;

e) per fondi superiori ad ettari 30 obbligo di costruire una casa per abitazione colonica per ogni ettari 30. La casa dovrà essere costituita da almeno 3 vani compresa cucina, servizi, magazzino e stalla. La rispondenza ai bisogni e quella tecnica costruttiva saranno giudicate dall'Ispettorato agrario regionale in occasione della approvazione dei progetti esecutivi;

f) è fatto obbligo di approvvigionarsi di acqua potabile che, se non fornita da pubblici bevai; dovrà attingersi da pozzi e da cisterne costruite a regola di arte e con ogni accorgimento igienico. Tempo di esecuzione anni cinque dalla approvazione delle direttive.

Art. 2.

Il Consorzio è tenuto ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica, presso la sede del Consorzio durante il normale orario d'ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio, rientra in tutto o in parte nel comprensorio delimitato.

Alle conseguenti formalità provvederà, a sue cure e spese, l'Amministrazione del Consorzio Borgo Giuliano, la quale, entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste la prova dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 14 dicembre 1955

BATTAGLIA

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto in data 7 gennaio 1956, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti;

Viste le lettere di designazione della Corte di cassazione e della Università degli studi di Roma, rispettivamente in data 16 e 14 maggio 1956 e 25 giugno 1956;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti è costituita come segue:

Presidente:

Frasca prof. Carlo, procuratore generale della Corte dei conti.

Membri:

Giorgi dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti;

Bocci prof. Mario, consigliere della Corte dei conti;

Torrente dott. Andrea, consigliere della Corte di cassazione;

Esposito prof. Carlo, ordinario della Università di Roma Facoltà di scienze politiche.

Nel caso di assenza o di impedimento, i predetti membri saranno, nell'ordine, sostituiti come segue:

Gisci dott. Giulio, consigliere della Corte dei conti;

Fiandaca dott. Calogero, consigliere della Corte dei conti;

Cesaroni dott. Paolo, consigliere della Corte di cassazione;

Morelli prof. Gaetano, ordinario nella Università di Roma Facoltà di scienze politiche.

Eserciterà le funzioni di segretario il vice referendario dott. Aliquò Mario.

Il compenso spettante agli indicati componenti la Commissione esaminatrice è quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1956

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1956
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 169. — TEMPESTA

(3595)

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa Carrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Richiamato il proprio decreto n. 820-Div. 3ª san. in data 17 gennaio 1955, col quale è stato indetto il concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Massa Carrara al giorno 30 novembre 1954;

Vista la graduatoria delle concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice;

Veduti i verbali depositati dalla Commissione medesima, nonchè gli atti del concorso relativo;

Ritenuta la regolarità delle operazioni della Commissione anzidetta;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche, vacanti nella provincia di Massa Carrara al giorno 30 novembre 1954:

1. Viani Teresa . . . punti 53,05
2. Mangiavacchi Argentina . . . » 51,30
3. Mancini Giselda . . . » 51,20
4. Bernieri Elena . . . » 50,96
5. Giannetti Carmina, nata il 12 settembre 1919 . . . » 50,60
6. Tomei Paola, nata il 7 ottobre 1926 . . . » 50,00
7. Benelli Lidia, nata il 28 marzo 1927 . . . » 50,00
8. Muratti Margherita, nata il 12 agosto 1933 . . . » 50,00
9. Trivelloni Noemi . . . » 49,48
10. Gigli Angela . . . » 49,03
11. Sanvito Teresa . . . » 48,91
12. Zini Carolina . . . » 48,50
13. Carmagnini Edra . . . » 48,32
14. Sforzi Romana, nata il 6 luglio 1928 . . . » 48,00
15. Bindo Elisa, nata il 31 ottobre 1934 . . . » 48,00
16. Cavicchioli Fernanda . . . » 47,71
17. Fiorentini Teresa . . . » 47,19
18. Trivelloni Luisa . . . » 46,94
19. Pardini Virginia . . . » 46,68
20. Taccola Wally . . . » 46,38
21. Paolinelli Elena, nata il 15 maggio 1930 . . . » 46,00
22. Petracci Ione, nata il 15 aprile 1933 . . . » 46,00
23. Tarricone Maria Addolorata . . . » 45,38
24. Gelso Bianca Maria . . . » 45,22
25. Martelli Maria Luisa . . . » 45,16
26. Ricci Iolanda . . . » 45,00
27. Ferrari Nerina . . . » 44,91
28. Tomellini Laura . . . » 44,69
29. Ballarini Mafalda . . . » 44,50
30. Nencini Santina . . . » 44,10
31. Lazzini Elsa . . . » 42,00
32. Scarpulla Maria . . . » 41,33
33. Tedeschi Valda . . . » 39,30
34. Petacchi Alfonsina . . . » 39,19
35. Bruschi Adriana . . . » 38,87
36. Ercolini Emilia . . . » 35,00

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 17 luglio 1956

Il prefetto: LA SELVA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Massa Carrara al giorno 30 novembre 1954, bandito con decreto Prefettizio n. 820-Div. 3ª san. del 16 maggio 1955;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione delle vincitrici del concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 24 e 25 del regolamento per i concorsi e posti di ostetrica condotta, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate partecipanti al concorso di cui in narrativa, sono dichiarate vincitrici della sede a fianco di ciascuna segnata:

1) Viani Teresa: Fosdinovo;
2) Mangiavacchi Argentina: Casola Lunigiana;
3) Mancini Giselda: Sassalbo di Fivizzano.

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 17 luglio 1956

Il prefetto: LA SELVA

(3622)

PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto Prefettizio n. 45813 in data 30 dicembre 1954 con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1954;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con precedente decreto in data 18 aprile 1956, n. 9378;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

N.	Nome		Punti	
1.	Medagliani Dino	punti	58,842	su 100
2.	Tentoni Franco	»	53.697	»
3.	Stradiotti Giulio	»	53,500	»
4.	Moglia Umberto	»	52,516	»
5.	Panzi Eraldo	»	52,297	»
6.	Brandazza Mario	»	52,136	»
7.	Pedrazzini Angelo	»	51,787	»
8.	Bonati Germano	»	51,361	»
9.	Lonardi Roberto	»	50,811	»
10.	Regina Luigi	»	49,575	»
11.	Malvicini Gianfranco	»	49,486	»
12.	Conti Francesco	»	49,363	»
13.	Storti Pietro	»	49,089	»
14.	Giozani Ennio	»	48,795	»
15.	Bianchi Giuseppe	»	48,714	»
16.	Codignola Amedeo	»	48,279	»
17.	Fontanini Fosco Giorgio	»	48,091	»
18.	Marasi Carlo	»	47,264	»
19.	Pizzetti Carlo	»	47,205	»
20.	Negri Renzo	»	47,202	»
21.	Raineri Alfredo	»	47,056	»
22.	Gerevini Attilio	»	46,840	»
23.	Leoni Giacomo	»	46,747	»
24.	Lotti Angelo	»	46,639	»
25.	Micconi Virginio	»	46,183	»
26.	Bianchi Marco	»	45,965	»
27.	Corsano Antonio	»	45,500	»
28.	Bandirali Michele	»	45,364	»
29.	Renzi Giuseppe	»	45,230	»
30.	Bocchia Mario	punti	45,025	su 100
31.	D'Avossa Tullio	»	43,623	»
32.	Ugoni Pietro	»	43,568	»
33.	Mattioli Giuseppe	»	43,284	»
34.	Antoci Rosario	»	42,586	»
35.	Agosti Giuseppe	»	42,028	»
36.	Righi Luciano	»	41,818	»
37.	Petrella Remo	»	40,394	»
38.	Pedrini Aldo	»	39,682	»
39.	Gorrini Bruno	»	39,405	»
40.	Benecchi Dante	»	37,306	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 13 luglio 1956

Il prefetto: DAL CORTIVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti, che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1954, bandito con decreto prefettizio n. 45813 in data 30 dicembre 1954;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Medagliani Dino: condotta di Castelleone (consorzio con Ripalta Arpina);

2) Tentoni Franco: condotta di Pizzighettone (2ª condotta);

3) Stradiotti Giulio: condotta di Martignana Po.

I sindaci dei comuni sopra segnati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 13 luglio 1956

Il prefetto: DAL CORTIVO

(3621)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.